

Il legale propone solo vie lecite

PAGINA A CURA DI MARIA DOMANICO

I rapporti tra **avvocati** e clienti, si sa, non sono sempre idilliaci, particolarmente negli ultimi anni dove una situazione di generale crisi ha posto l'accento sul tema dei compensi. Ebbene, la Cassazione, con tre recenti sentenze chiarisce alcuni importanti aspetti procedurali circa il compenso dovuto all'avvocato e, richiama, però anche il professionista alle sue responsabilità deontologiche nel suggerire al proprio assistito comportamenti sempre leciti. Per la liquidazione delle spese c'è il rito sommario di cognizione I giudici della Corte di cassazione, con ordinanza (sez. VI civile - 2, ordinanza interlocutoria del 25 maggio 2017, n. 13272) hanno offerto un esauriente quadro normativo ed esegetico circa la competenza a decidere le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, avvinde nel rito sommario di cognizione.

La decisione circa le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato devono essere trattate con le regole procedurali indicate dall'articolo 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'aria della pretesa.

Qualora l'avvocato vada a suggerire comportamenti leciti all'assistito, potrebbe essere soggetto alla sospensione dalla professione.

Dignità e cura in Materia Deontologica

I rapporti tra avvocati e clienti, si sa, non sono sempre idilliaci, particolarmente negli ultimi anni dove una situazione di generale crisi ha posto l'accento sul tema dei compensi. Ebbene, la Cassazione, con tre recenti sentenze chiarisce alcuni importanti aspetti procedurali circa il compenso dovuto all'avvocato e, richiama, però anche il professionista alle sue responsabilità deontologiche nel suggerire al proprio assistito comportamenti sempre leciti. Per la liquidazione delle spese c'è il rito sommario di cognizione I giudici della Corte di cassazione, con ordinanza (sez. VI civile - 2, ordinanza interlocutoria del 25 maggio 2017, n. 13272) hanno offerto un esauriente quadro normativo ed esegetico circa la competenza a decidere le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, avvinde nel rito sommario di cognizione.

I giudici hanno offerto un esauriente quadro normativo ed esegetico circa la competenza a decidere le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, avvinde nel rito sommario di cognizione.

Per la liquidazione delle spese c'è il rito sommario di cognizione I giudici della Corte di cassazione, con ordinanza (sez. VI civile - 2, ordinanza interlocutoria del 25 maggio 2017, n. 13272) hanno offerto un esauriente quadro normativo ed esegetico circa la competenza a decidere le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, avvinde nel rito sommario di cognizione.

Il rito sommario di cognizione è previsto dall'articolo 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'aria della pretesa.

Qualora l'avvocato vada a suggerire comportamenti leciti all'assistito, potrebbe essere soggetto alla sospensione dalla professione.

Dignità e cura in Materia Deontologica

I rapporti tra avvocati e clienti, si sa, non sono sempre idilliaci, particolarmente negli ultimi anni dove una situazione di generale crisi ha posto l'accento sul tema dei compensi. Ebbene, la Cassazione, con tre recenti sentenze chiarisce alcuni importanti aspetti procedurali circa il compenso dovuto all'avvocato e, richiama, però anche il professionista alle sue responsabilità deontologiche nel suggerire al proprio assistito comportamenti sempre leciti. Per la liquidazione delle spese c'è il rito sommario di cognizione I giudici della Corte di cassazione, con ordinanza (sez. VI civile - 2, ordinanza interlocutoria del 25 maggio 2017, n. 13272) hanno offerto un esauriente quadro normativo ed esegetico circa la competenza a decidere le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, avvinde nel rito sommario di cognizione.

IV Lunedì 19 giugno 2017 **AFFARI LEGALI** ItaliaOggi7

La Cassazione si è recentemente pronunciata sul rapporto tra avvocato e cliente

Il legale propone solo vie lecite

È precisa responsabilità deontologica verso l'assistito

Le massime della Corte

MASSIMA La decisione circa le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato devono essere trattate con le regole procedurali indicate dall'articolo 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'aria della pretesa.	FONTE Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza interlocutoria n. 13272/17, depositata il 25 maggio
Qualora l'avvocato vada a suggerire comportamenti leciti all'assistito, potrebbe essere soggetto alla sospensione dalla professione.	Corte di Cassazione, sez. VI Civile, sentenza n. 12708/17, depositata il 22 maggio



Dignità e cura in Materia Deontologica

I rapporti tra avvocati e clienti, si sa, non sono sempre idilliaci, particolarmente negli ultimi anni dove una situazione di generale crisi ha posto l'accento sul tema dei compensi. Ebbene, la Cassazione, con tre recenti sentenze chiarisce alcuni importanti aspetti procedurali circa il compenso dovuto all'avvocato e, richiama, però anche il professionista alle sue responsabilità deontologiche nel suggerire al proprio assistito comportamenti sempre leciti. Per la liquidazione delle spese c'è il rito sommario di cognizione I giudici della Corte di cassazione, con ordinanza (sez. VI civile - 2, ordinanza interlocutoria del 25 maggio 2017, n. 13272) hanno offerto un esauriente quadro normativo ed esegetico circa la competenza a decidere le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, avvinde nel rito sommario di cognizione.

I giudici hanno offerto un esauriente quadro normativo ed esegetico circa la competenza a decidere le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, avvinde nel rito sommario di cognizione.

Per la liquidazione delle spese c'è il rito sommario di cognizione I giudici della Corte di cassazione, con ordinanza (sez. VI civile - 2, ordinanza interlocutoria del 25 maggio 2017, n. 13272) hanno offerto un esauriente quadro normativo ed esegetico circa la competenza a decidere le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, avvinde nel rito sommario di cognizione.

Il rito sommario di cognizione è previsto dall'articolo 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'aria della pretesa.

Qualora l'avvocato vada a suggerire comportamenti leciti all'assistito, potrebbe essere soggetto alla sospensione dalla professione.

Dignità e cura in Materia Deontologica

I rapporti tra avvocati e clienti, si sa, non sono sempre idilliaci, particolarmente negli ultimi anni dove una situazione di generale crisi ha posto l'accento sul tema dei compensi. Ebbene, la Cassazione, con tre recenti sentenze chiarisce alcuni importanti aspetti procedurali circa il compenso dovuto all'avvocato e, richiama, però anche il professionista alle sue responsabilità deontologiche nel suggerire al proprio assistito comportamenti sempre leciti. Per la liquidazione delle spese c'è il rito sommario di cognizione I giudici della Corte di cassazione, con ordinanza (sez. VI civile - 2, ordinanza interlocutoria del 25 maggio 2017, n. 13272) hanno offerto un esauriente quadro normativo ed esegetico circa la competenza a decidere le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, avvinde nel rito sommario di cognizione.

suddetto dlgs n. 150/2011, anche nell' ipotesi in cui la domanda riguardi l'«an» della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l' inammissibilità della domanda. E nella medesima linea esegetica, «a sostegno dell' assunto della necessaria unicità del rito (quello speciale, disciplinato dall' art. 14, dlgs n. 150/11) con cui devono essere trattate le controversie aventi ad oggetto il credito per il compenso di prestazioni giudiziali rese da un avvocato in materia civile, involgano esse, o meno, l' accertamento dell' an debeat». Dall' altro lato si è affermato, in linea di continuità con l' indirizzo giurisprudenziale correlato all' assetto normativo previgente, che «l' art. 14 del dlgs n. 150/2011 ha inciso solo sul rito. Più esattamente devesi opinare nel senso che alla procedura di cui all' art. 28 della legge n. 794 del 13/6/1942 (...), ora assoggettata al rito sommario di cognizione (...), potrà farsi ricorso allorché si controverta unicamente in ordine al quantum del compenso spettante al professionista e non già allorché si controverta anche in ordine all' an della pretesa» (così in motivazione Cass. (ord.) 24/6/2016, n. 13175). Sempre il dlgs 150/2011: anche se la domanda riguarda l' an Ed ancora, sempre la stessa Cassazione (sez. II Civile, sentenza del 22 maggio 2017, n. 12847) ha ribadito che le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell' avvocato devono essere trattate con le regole procedurali indicate dall' articolo 14 del dlgs n. 150 del 2011 anche nell' ipotesi in cui la domanda riguardi l' an della pretesa. I giudici hanno inoltre sottolineato come l' entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2011 abbia marcato una forte discontinuità nel sistema così da giustificare una revisione profonda dei paradigmi ermeneutici consolidatisi sotto la disciplina previgente. Gli Ermellini hanno condiviso le ragioni enunciate nella sentenza n. 4002 del 2016 a sostegno dell' assunto della necessaria unicità del rito (quello speciale, disciplinato dall' articolo 14 dlgs n. 150 del 2011) con cui devono essere trattate le controversie aventi ad oggetto il credito per il compenso di prestazioni giudiziali rese da un avvocato in materia civile, involgano esse, o meno, l' accertamento dell' an debeat. D' altra parte, ad avviso dei giudici di piazza Cavour, il coerente sviluppo di tale assunto impone di superare l' orientamento tradizionale secondo cui il provvedimento che definisca una controversia in materia di compensi di un avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile è appellabile se contenga un accertamento anche sull' an debeat e non lo è se contenga un accertamento solo del quantum debeat; orientamento ribadito, come si è visto, anche dopo l' entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2011, con i citati precedenti nn. 19873 del 2015 e 12248 del 2016. Al cliente suggerire solo azioni lecite E infine, in un quadro reale che non vede sempre rapporti idilliaci tra cliente ed assistito, le Sezioni unite con la sentenza n. 12798 dello scorso 22 maggio hanno posto una parola chiarificatrice che va oltre il mero dato del compenso, come nelle pronunce di cui sopra, e ha analizzato il rapporto professionale nella sua complessità basata sostanzialmente sulla fiducia che il cliente ripone nel professionista, affermando che qualora l' avvocato vada a suggerire comportamenti illeciti all' assistito, potrebbe essere soggetto alla sospensione dalla professione. Il thema decidendum vedeva a seguito di segnalazione della Procura della repubblica di apertura di procedimento penale a carico dell' avv. Tizio e del successivo rinvio a

giudizio del medesimo e del proprio cliente Caio, il Consiglio dell' Ordine comunicò l' avvio di un procedimento disciplinare; successivamente il procedimento venne sospeso in attesa dell' esito di quello penale. Il Tribunale penale assolse il professionista da tutte le incolpazioni; la Corte d' appello pronunciando sentenza irrevocabile lo condannò invece alla pena di un anno di reclusione per aver consigliato al proprio cliente, un comportamento illecito. Il Consiglio dell' Ordine revocò la precedente sospensione del procedimento disciplinare; con successiva delibera dispose la prosecuzione del procedimento disciplinare, riferendosi a tutti gli originari capi di imputazione. Decidendo sulle questioni preliminari sollevate dalla difesa dell' avvocato, il Consiglio dell' Ordine dichiarò l' improcedibilità del procedimento disciplinare per tutti i capi di incolpazione ad eccezione di quello sopra descritto e fu comminata la sanzione della sospensione di un anno dalla professione di avvocato. Tesi condivisa ora dalla Suprema corte di cassazione. © Riproduzione riservata.